In carta libera a' sensi della Legge n. 266 del 11 agosto 1991

N. 52295 di Repertorio

N. 6061 di Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilauno il giorno diciannove del mese di marzo 19 marzo 2001

In Milano, nel mio studio in Largo Quinto Alpini n. 15.

Avanti a me dottor MIRELLA PALOMBO Notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Milano, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi i Comparenti rinunciato di comune accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti i Signori:

NICCOLAI FABRIZIO, nato ad Arezzo (AR) il 26 giugno 1940, residente a Milano (MI), Via Emilio Motta n. 10, imprenditore,

Codice Fiscale NCC FRZ 40H26 A390V;

DETHERIDGE ANNA MARIA o ANNA, nata a Falconara Marittima (AN)
il 7 luglio 1948, residente a Milano (MI), Via Emilio Motta
n. 10, giornalista,

Codice Fiscale DTH NMR 48L47 D472B;

<u>GIOLI ANTONELLA</u>, nata a Bolzano (BZ) il 17 giugno 1962, residente a Milano (MI), Via delle Leghe n. 14, impiegata, Codice Fiscale GLI NNL 62H57 B145H.

Detti Comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano di costituire tra loro, come col presente atto costituiscono, una Associazione denominata:

"CONNECTING CULTURES"

L'Associazione ha sede in Milano, attualmente in Via Vivaio n. 17.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha carattere volontario ed ha per scopo la promozione di attività di carattere artistico e culturale.

Al centro della sua attività si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito nel campo artistico e culturale, l'attivazione di contatti e scambi interdisciplinari ed internazionali che permettono interazione ed integrazione con il settore artistico e culturale. Fanno inoltre parte degli scopi sociali lo sviluppo di nuove strategie di comunicazione, la ricerca di nuove strade di espressione ed interventi culturali nei diversi ambiti della società, lo sviluppo di progetti educativi e di ricerca che mirano ad integrare la scuola con l'ambiente urbano e produttivo.

L'Associazione potrà, in via del tutto strumentale, intraprendere iniziative di carattere commerciale, comunque nel settore artistico o in quello culturale e della comunicazione, allo scopo di ottenere i mezzi finanziari necessari per il funzionamento dell'associazione stessa. Registrato
a MILANO
atti Poblici
il 2 8 MAR 2001
N. 11562
Serii SA
L. 25000
Invim
E' CONFORME

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea degli associati.

L'Associazione è retta dallo Statuto che firmato dai Comparenti e da me Notaio, qui si allega sotto =A=, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, previa lettura da me datane ai Comparenti.

I Comparenti nella loro qualità di Soci Fondatori nominano:

- a comporre il primo <u>CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE</u> che durerà in carica fino a revoca o dimissioni, i Signori:

<u>NICCOLAI</u> FABRIZIO nato ad Arezzo (AR) il 26 giugno 1940, residente a Milano, Via Emilio Motta n. 10,

Codice Fiscale NCC FRZ 40H26 A390V;

<u>DETHERIDGE ANNA MARIA o ANNA</u> nata a Falconara Marittima (AN) il 7 luglio 1948, residente a Milano, Via Emilio Motta n. 10, Codice Fiscale DTH NMR 48L47 D472B;

GIOLI ANTONELLA nata a Bolzano il 17 giugno 1962, residente a Milano, Via delle Leghe n. 14,

Codice Fiscale GLI NNL 62H57 B145H.

La Signora **DETHERIDGE ANNA MARIA** o **ANNA** viene fin d'ora nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Associazione.

I Comparenti dichiarano di soprassedere per ora alla nomina di un Comitato Scientifico e di una Commissione di Controllo.

Gli esercizi dell'Associazione chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2001.

La quota annuale dei Soci Fondatori e degli altri Associati viene fissata in Lire 1.000.000 (unmilione) per ciascuno degli Associati.

Ai fini della registrazione di questo atto si dichiara che il valore degli apporti all'Associazione è di Lire 3.000.000 (tremilioni).

Tasse e spese di questo atto, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione qui costituita che richiede l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro a' sensi dell'art. 8 della Legge n. 266 del 11 agosto 1991.

Richiesto io Notaio ho pubblicato il presente atto mediante lettura da me datane ai Comparenti che approvandolo e confermandolo lo firmano con me Notaio in fine ed a margine dell'altro foglio.

Consta il presente atto di due fogli di carta scritti in parte a macchina ed in parte a mano da me Notaio e da persone di mia fiducia per quattro intere facciate e per parte della presente quinta facciata.

F.ti: FABRIZIO NICCOLAI - ANNA MARIA O ANNA DETHERIDGE - AN-TONELLA GIOLI - MIRELLA PALOMBO (L.S.)

STATUTO

Art. 1

E' costituita in Milano una Associazione avente la denominazione:

"CONNECTING CULTURES"

Art. 2

La sede dell'Associazione è in Milano, Via Vivaio n. 17.

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera, può trasferire altrove la sede purchè in Milano, previa comunicazione agli associati, e la modifica avrà effetto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione stessa. Potrà inoltre aprire sedi locali su tutto il territorio della comunità europea.

Art. 3

L'Associazione è laica, apolitica e non persegue scopi di lucro.

Art. 4

L'Associazione ha carattere volontario ed ha per scopo la promozione di attività di carattere artistico e culturale. Al centro della sua attività si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito nel campo artistico e culturale, l'attivazione di contatti e scambi interdisciplinari ed internazionali anche a mezzo di strumenti editoriali che permettano interazione ed integrazione con il settore artistico e culturale. Fanno inoltre parte degli scopi associativi lo sviluppo di nuove strategie di comunicazione, la ricerca di nuove strade di espressione ed interventi culturali nei diversi ambiti della società, lo sviluppo di progetti formativi, educativi e di ricerca che mirino ad integrare la scuola con l'ambiente

L'Associazione potrà, in via del tutto strumentale, intraprendere iniziative di carattere commerciale anche editoriale (con esclusione di quotidiani), comunque nel settore artistico o in quello culturale e della comunicazione, allo scopo di ottenere i mezzi finanziari necessari per il funzionamento dell'associazione stessa.

urbano e produttivo.

Art. 5

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea degli associati.

Art. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative di ammissione dei soci fondatori pari a Lire 1.000.000 (unmilione) a persona, nonchè dalle quote di ammissione dei nuovi associati da versarsi in conformità del presente Statuto;

dalla quota annuale eventualmente fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Affluiranno al patrimonio eventuali contribuzioni a fondo

. . .

perduto di associati e di terzi, le donazioni che siano state fatte con specifica destinazione al patrimonio ed i loro frutti.

Art. 7

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e giuridiche, enti pubblici o privati italiani o stranieri che condividano gli scopi dell'associazione stessa.

L'accettazione di socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione il quale decide sull'ammissione inappellabilmente e senza bisogno di motivazione.

I soci saranno classificati in tre categorie:

- 1) <u>Soci Fondatori</u>: intendendosi come tali coloro che hanno effettivamente contribuito alla costituzione dell'Associazione e tutte quelle persone o enti che, condividendo le finalità dell'Associazione apportino il loro contributo attaverso la propria competenza professionale e la propria disponibilità di servizio. Successivamente all'atto costitutivo la qualifica di Soci Fondatori viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione; hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea.
- 2) <u>Soci Onorari</u>: coloro che abbiano contribuito in qualunque campo alle affermazioni che l'Associazione si prefigge; sono nominati tali dal Consiglio di Amministrazione; hanno diritto di intervento in Assemblea senza diritto di voto.
- 3) <u>Soci Sostenitori</u>: coloro che contribuiscano patrimonialmente alla persecuzione degli scopi associativi e che siano dichiarati tali dal Consiglio di Amministrazione; hanno diritto di intervento in Assemblea senza diritto di voto.

I Soci Onorari e Sostenitori sono esentati dal pagamento della quota annuale.

L'adesione all'Associazione comporta la corresponsione di una quota associativa di ammissione e di una quota associativa annua non inferiore all'importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Le quote associative non maturano diritti agli utili. Nessun titolare di quote associative o suoi aventi causa potrà chiederne il rimborso all'Associazione.

Per tutti i rapporti intercorrenti con l'Associazione il domicilio degli associati sarà quello che risulterà dal libro degli associati stessi.

Art. 8

Ogni associato si obbliga a rispettare tutti i diritti e doveri che sostanziano lo Statuto, le disposizioni di legge e quelle emanate o emanande dagli organi sociali di rispettiva competenza.

L'adesione all'Associazione ha validità di un anno solare e si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo se, entro il primo ottobre dell'anno in corso, l'associato non

Art. 9

La qualità di Socio si perde:

- 1) per dimissioni;
- 2) per decadenza;
- 3) per esclusione.
- Il Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione con lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Il Socio può essere dichiarato escluso dall'Associazione ove il suo comportamento, non conforme allo spirito che ha dato vita all'Associazione, arrechi alla stessa danno materiale o morale. Possono altresì essere dichiarati esclusi i Soci che si disinteressino completamente della vita dell'Associazione, non partecipando alle iniziative promosse dalla stessa per periodi di tempo superiori ad un anno.

L'esclusione del Socio è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, ed è inappellabile.

Il Socio escluso deve restituire la tessera di iscrizione.

Art. 10

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è obbligato alla tenuta del Libro dei Soci dal quale devono risultare tempestivamente le iscrizioni e le cancellazioni dei Soci e la loro categoria.

Art. 11

Sono Organi dell'Associazione:

- a) il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- b) il COMITATO SCIENTIFICO se istituito;
- C) l'ASSEMBLEA dei SOCI;
- d) la COMMISSIONE DI CONTROLLO se istituita.

Art. 12

L'Associazione è retta da un <u>Consiglio di Amministrazione</u> composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque) membri scelti tra i Soci Fondatori. Ad esso spetta la gestione tanto ordinaria che straordinaria dell'Associazione; nell'espletamento del proprio operato il Consiglio di Amministrazione può tener conto dei pareri e delle indicazioni espresse dal Comitato Scientifico, se nominato.

La gestione deve conformarsi agli scopi artistici e culturali previsti dagli scopi associativi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dai membri del Consiglio stesso, rappresenta legalmente e giudizialmente l'Associazione senza limitazione alcuna. Il Consiglio di Amministrazione, nominato sempre dall'Assemblea dei Soci Fondatori, dura in carica sino a revoca o dimissioni.

Art. 13 .

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, presso la sede associativa, o presso altro luogo indicato nell'avviso, con preavviso di almeno otto giorni dal Presidente a sua iniziativa o su richiesta di un Amministratore.

-3-

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ove alla riunione partecipi almeno la metà degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede, tranne nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, per deliberare l'ammissione di nuovi Soci determinandone la categoria, o l'esclusione di quelli che hanno perduto i requisiti a sensi del precedente art. 9.

Si riunisce inoltre entro marzo di ogni anno per la redazione del rendiconto per l'anno precedente, da presentare all'Assemblea per l'approvazione, con adeguata relazione accompagnatoria.

Art. 16

La scelta dei mezzi con cui conseguire ed attuare gli scopi dell'Associazione, spetta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

L'integrazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, venuti meno per qualsiasi causa, spetta all'Assemblea che deciderà a maggioranza degli intervenuti aventi diritto a voto.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un <u>Comitato</u> <u>Scientifico</u> composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti.

I componenti del Comitato durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Possono far parte del Comitato anche persone esterne all'associazione, purchè siano figure di particolare rilievo nel campo artistico e culturale.

Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno un Presidente che ha il compito di convocare presso la sede sociale, o altrove il Comitato, e di aggiornare il libro dei Verbali delle Riunioni. La convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data fissata. Il Comitato si incontra per discutere e valutare le possibili linee che il Consiglio di Amministrazione può seguire per il conseguimento dello scopo dell'Associazione.

Art. 19

L'Assemblea dell'Associazione è presieduta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o impedimento i presenti nomineranno un membro che presieda la riunione. L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'Associazione e, se del caso, per la sostituzione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere tra i Soci Fondatori.

.....

L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea delibera eventuali modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione e delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata con avviso affisso presso la sede dell'Associazione e comunicato a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea potrà inoltre essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le volte che egli lo riterrà opportuno, o quando ciò sia richiesto da almeno la maggioranza dei Soci Fondatori.

All'Assemblea hanno diritto ad intervenire tutti i soci risultanti tali dal Libro degli Associati; hanno diritto di voto solo i Soci Fondatori.

L'Assemblea ordinaria è valida con la maggioranza di almeno un quinto dei Soci Fondatori, delibera a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e le sue deliberazioni dovranno essere verbalizzate su apposito libro.

Per la revoca dei singoli amministratori o del Consiglio di Amministrazione la delibera dovrà essere assunta a maggioranza di iscritti risultanti dal Libro degli Associati ed aventi diritto di voto.

Per le modifiche dello statuto associativo è richiesto il voto positivo di due terzi degli iscritti al relativo libro ed aventi diritto di voto.

Art. 20

<u>La Commissione di Controllo</u> se istituita è costituita da tre membri scelti all'esterno dell'Associazione, e nominati dall'Assemblea.

Durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

All'interno della Commissione viene nominato il Presidente a cui saranno indirizzate le richieste di controllo e verifica da parte degli associati.

La Commissione vigila sull'operato del Consiglio di Amministrazione e sul rispetto dell'atto costitutivo, del presente Statuto, e sulle decisioni dell'Assemblea.

Art. 21

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea, per l'impossibilità del conseguimento degli scopi e per impossibilità di funzionamento degli organi associativi.

Art. 22

Gli eventuali attivi di bilancio possono essere investiti esclusivamente per il raggiungimento dei fini sociali. In caso di scioglimento dell'Associazione i beni sociali residui dopo il pagamento dei debiti, dovranno essere devoluti ad associazioni che perseguano fini analoghi.

Art. 23

Per quanto non previsto nello Statuto e nell'atto costituti-

vo, si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile per le Associazioni di persone non riconosciute che non perseguano scopi di lucro.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 19 marzo 2001

F.ti: FABRIZIO NICCOLAI - ANNA MARIA o ANNA DETHERIDGE - AN-TONELLA GIOLI - MIRELLA PALOMBO (L.S.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DALLA MIA SEDE, II. 22 GIU 2001

unela folous